



# COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

## **Regolamento Comunale dell'Imposta di Soggiorno**

*Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 20 febbraio 2012*

*Modificato ed integrato con:*

*Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 16 marzo 2012*

*Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 7 maggio 2013*

*Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30 marzo 2018*

*Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30 gennaio 2019*

## **INDICE**

- Articolo 1: Oggetto del regolamento Pag. 3*
- Articolo 2: Presupposto dell'imposta Pag. 3*
- Articolo 3: Destinazione del gettito Pag. 3*
- Articolo 4: Soggetto passivo Pag. 3*
- Articolo 5: Esenzioni Pag. 4*
- Articolo 6: Misura dell'imposta Pag. 4*
- Articolo 7: Versamenti Pag. 4*
- Articolo 8: Obblighi di comunicazione Pag. 4*
- Articolo 9: Accertamento Pag. 5*
- Articolo 10: Funzionario Responsabile Pag. 5*
- Articolo 11: Sanzioni ed interessi Pag. 5*
- Articolo 12: Riscossione coattiva Pag. 6*
- Articolo 13: Rimborsi Pag. 6*
- Articolo 14: Contenzioso Pag. 6*
- Articolo 15: Disposizioni transitorie e finali Pag. 6*

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n.3), ai sensi dagli articoli 52 e 59 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, confermata dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno, così come prevista dall'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

## **Articolo 2**

### **Presupposto dell'imposta**

Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive di ogni genere, alberghiere ed extra alberghiere, situate nel territorio del Comune di Piano di Sorrento. Per strutture extra alberghiere si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, motels, esercizi di affittacamere, alloggi agrituristici e attività ricettive in residenze rurali, rifugi di montagna, bed and breakfast, case e appartamenti vacanze, case per ferie, appartamenti ammobiliati per uso turistico, residenze turistico alberghiere, villaggi turistici, case religiose di ospitalità, centri di soggiorno e studi, ostelli per la gioventù, alberghi diffusi, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea anche all'aria aperta. nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art.4 del D.L. n.50/2017, convertito in Legge n. 96/2017;

## **Articolo 3**

### **Destinazione del gettito**

1. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e spettacolo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali.
2. Potranno essere finanziati interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantirne una migliore fruizione.
3. Con cadenza annuale verrà presentata al Consiglio Comunale una relazione sugli interventi realizzati.

## **Articolo 4**

### **Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo dell'imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non risulta iscritto nell'anagrafe di Piano di Sorrento.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:
  - il gestore della struttura ricettiva di cui all'art.2;
  - il soggetto che incassa il corrispettivo, di cui all'art.4, comma ter del D.L. n.50/2017, convertito in Legge n.96/2017 e, per i soggetti non residenti in Italia, l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4 comma 5 bis dello stesso decreto.

## **Articolo 5 Esenzioni**

1. Al fine di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, non si procederà alla riscossione dell'imposta nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre.
2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno coloro che all'inizio del soggiorno non hanno compiuto il 18° anno di età;
3. Sono, inoltre, esenti dal pagamento dell'imposta le persone affette da gravi handicap ed il relativo accompagnatore.
4. Sono, altresì, esenti dal pagamento dell'imposta coloro che soggiornano continuativamente presso la stessa struttura ricettiva per più di una settimana, a partire dall'ottavo giorno di soggiorno.

## **Articolo 6 Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno, applicata secondo criteri di gradualità, è dovuta per ciascun pernottamento e per ciascun soggetto nelle seguenti misure con riferimento alla diverse tipologia di strutture ricettive:
  - a) Strutture alberghiere classificate con 5 stelle: **Euro 4,00** per notte di soggiorno;
  - b) Strutture alberghiere classificate con 4 stelle: **Euro 3,00** per notte di soggiorno;
  - c) Strutture alberghiere classificate con 1, 2 e 3 stelle e strutture ricettive extralberghiere: **Euro 2,00** per notte di soggiorno;
  - d) Strutture classificate come "camping": **Euro 1,00** per il pernottamento in piazzole attrezzate, **Euro 0,50** per il pernottamento in tenda ed **Euro 2,00** per il pernottamento in bungalow.
2. Si applicano le disposizioni dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per cui, in assenza di provvedimento, resta confermata la tariffa stabilita nel precedente esercizio.

## **Articolo 7 Versamenti**

1. I soggetti passivi dell'imposta, al termine di ciascun periodo di soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Piano di Sorrento.
2. Il gestore della struttura ricettiva, ovvero il responsabile del tributo di cui all'art. 4 comma 2, effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro il giorno quindici del mese successivo a quello di incasso:
  - a) su conto corrente postale n. 22994800 intestato a Comune di Piano di Sorrento – Servizio Tesoreria;
  - b) mediante pagamento tramite il sistema bancario direttamente alla Tesoreria Comunale;

## **Articolo 8 Obblighi di comunicazione**

1. Il gestore della struttura ricettiva, ovvero il responsabile del tributo di cui all'art. 4 comma 2, è tenuto ad informare, in apposito spazio all'interno della struttura e/o sul proprio sito informatico, gli ospiti delle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno. L'informazione deve essere fornita in più lingue.
2. Il gestore, ovvero il responsabile del tributo di cui all'art. 4 comma 2, inoltre, è tenuto a comunicare al Comune di Piano di Sorrento il numero dei soggetti che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, con indicazione dei soggetti esenti, dell'imposta dovuta, di

quella riscossa e degli estremi del riversamento, nonché i riferimenti anagrafici dei soggetti, che benché tenuti, non abbiano versato l'imposta.

3. La comunicazione, il cui modello sarà messo a disposizione dal Comune di Piano di Sorrento, dovrà essere trasmessa in forma cartacea, oppure per via telematica, anche mediante l'utilizzo di apposito software applicativo.

4. Il gestore della struttura ricettiva ovvero il responsabile del tributo di cui all'art. 4 comma 2, ogni anno presenta al Comune di Piano di Sorrento una dichiarazione riepilogativa 5. La comunicazione, di cui al precedente comma 2, deve essere trasmessa, a cura del gestore della struttura ricettiva, al Comune entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento.

6. Per i periodi dell'anno esenti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno non è dovuta alcuna comunicazione.

7. La dichiarazione riepilogativa annuale, di cui al precedente comma 4, deve essere trasmessa, a cura del gestore della struttura ricettiva, al Comune entro il 20 gennaio dell'anno successivo.

8. Le comunicazioni e dichiarazioni, di cui ai commi precedenti, possono essere sostituite da sistemi di interscambio dei dati, tra la struttura ricettiva e il Comune, su apposite piattaforme informatiche, qualora assicurino il trasferimento delle informazioni minime richieste per la corretta gestione dell'imposta.

9. I soggetti responsabili degli obblighi tributari, di cui all'art. 4 comma 2, in qualità di agenti contabili, sono tenuti alla presentazione del conto di gestione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

## **Articolo 9 Accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, ovvero del responsabile del tributo di cui all'art. 4 comma 2, con esenzione di spese e diritti, può:

a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive, ovvero il responsabile del tributo di cui all'art. 4 comma 2, ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive ovvero al responsabile del tributo di cui all'art. 4 comma 2, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

## **Articolo 10 Funzionario Responsabile**

1. Il Funzionario responsabile dell'Ufficio tributi è responsabile per la gestione dell'imposta di soggiorno.

## **Articolo 11 Sanzioni ed interessi**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, per effetto delle disposizioni dell'art. 16, del citato D. Lgs. 473, che rimandano alla disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme

tributarie, anche per le violazioni in materia di tributi locali; nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione e per l'omessa o infedele dichiarazione annuale, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, ovvero del responsabile del tributo di cui all'art. 4 comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 8 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Ai fini del conteggio degli interessi, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## **Articolo 12** **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente nei termini di cui all'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e con le modalità vigenti previste per la riscossione coattiva dei tributi comunali.

## **Articolo 13** **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.

3. Non si procede al rimborso del contributo per importi pari o inferiori a euro dieci.

4. Sulle somme da rimborsare si calcolano gli interessi nella stessa misura prevista dall'art. 11.

## **Articolo 14** **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

## **Articolo 15** **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.

2. E' costituito un Osservatorio permanente, composto dal delegato dell'Amministrazione e dalle associazioni più rappresentative di categoria allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina

regolamentare, nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificative sull'applicazione dell'imposta e il relativo versamento.

3. Le modalità di composizione, formazione e funzionamento dell'Osservatorio permanente sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.